

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

---

(N. 1601)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**col Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

**col Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(VIGLIANESI)

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(MATTEOTTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1971**

**Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo  
e su mezzi di trasporto pubblico**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio superiore della sanità, in data 3 dicembre 1966, discusse e approvò un documento concernente i danni arrecati alla salute dall'uso del fumo e le misure atte a prevenire o, quanto meno, a limitare i danni stessi.

Il documento segue il voto espresso in data 28 ottobre 1964 e il parere comunicato in data 14 dicembre 1965 dallo stesso Consiglio, nei quali furono ribadite le ragioni di tutela della salute pubblica, suffragate da indiscussi accertamenti di ordine medico e biologico, circa i danni provocati dal fumo.

Sembra opportuno ricordare che:

1) nel 1963 venne discusso e approvato un disegno di legge diretto a proibire la *réclame* dei prodotti destinati al fumo;

2) che una iniziativa legislativa, presentata al Senato nel 1962 e decaduta per lo scioglimento dei due rami del Parlamento, fu riproposta dagli onorevoli Terracini e Alberti, diretta a stabilire il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo.

Il provvedimento Terracini-Alberti non ebbe ulteriore seguito e decadde per fine legislatura.

Analoga sorte subì altra iniziativa legislativa dell'onorevole Usvardi. Su tali iniziative il Ministero della sanità aveva espresso parere favorevole.

Ciò posto, è da sottolineare che l'aspirazione del fumo di sigaretta è dannosa alla salute per il meccanismo stesso di azione dei prodotti della combustione del tabacco a temperature elevate. In particolare, si ha un effetto di blocco sulle motilità delle ciglia vibratili degli epitelii delle mucose respiratorie che riduce grandemente i poteri naturali di difesa dell'apparato respiratorio e favorisce lo sviluppo di malattie croniche dei bronchi.

La nicotina presente nel tabacco aumenta il rischio di comparsa di infarto miocardico nei soggetti predisposti.

Sempre più evidente appare la relazione fra consumo di notevoli quantità di sigarette e passaggio dallo stato di predisposizione alla malattia coronarica ad un attacco acuto di infarto del miocardio con elevato rischio mortale. Ciò sia per l'effetto della

nicotina sulla circolazione coronarica che per l'influenza di altre componenti del fumo sulla formazione del trombo.

Troppo note sono le correlazioni tra fumo e tumori polmonari, tumori della laringe e della vescica perchè sia necessario dilungarsi sul tema: basti ricordare che la mortalità da tumore del polmone è in continuo aumento.

È ben vero che non è con norme repressive che sarà possibile ridurre il fumo e che è indispensabile un'opera di educazione sanitaria; tuttavia, è giustificato introdurre gradualmente norme che limitino le occasioni di fumare e che proteggano i non fumatori dall'aspirazione del fumo di tabacco fumato da altri.

Viene fatto osservare da taluno che il non fumatore generalmente inala solo una minima quantità delle sostanze tossiche presenti nel fumo. Tale considerazione è, per converso, contraddetta dal fatto che nei locali chiusi si determina una elevata concentrazione dei gas emessi con il fumo, gas che, con la loro presenza, provocano un aumento dell'inquinamento dell'aria confinata, con conseguenze dannose sulla funzione respiratoria.

Esistono soggetti per i quali l'inalazione del fumo arreca non soltanto disturbi a livello delle mucose delle prime vie respiratorie e delle congiuntive, ma, come nel caso degli arteriopatici periferici, può provocare un attacco di ischemia degli arti inferiori.

Il fumatore consuma una maggiore quantità di ossigeno ed emette una notevole dose di anidride carbonica e di ossido di carbonio, rendendo meno valido il ricambio naturale dell'aria in uno spazio confinato.

Lo Stato, che ha, tra i compiti fissati dalla Costituzione (art. 32), quello della tutela della salute pubblica, non può ignorare il grave effettivo contrasto che esiste tra il ricordato principio costituzionale e quello di costringere i non fumatori, che, per necessità o anche per motivi di svago, utilizzino pubblici locali o servizi, a sopportare le esalazioni da fumo, e non può mantenere questo contrasto solo per salvaguardare una condizione favorevole allo sviluppo di determinate iniziative private.

È da aggiungere, infine, che il nostro, in Europa, è l'unico Paese dove non è stata introdotta una legislazione proibitiva in tema di fumo nei luoghi pubblici.

Al fine di eliminare siffatta carenza legislativa gravemente pregiudizievole alla salute pubblica, si è predisposto l'unito disegno di legge, composto di tredici articoli.

Tale disegno di legge è stato modellato sulle precedenti iniziative legislative in materia.

Con l'articolo 1 viene stabilito il divieto di fumare nei locali di spettacolo pubblico e sui mezzi di pubblico trasporto.

Con l'articolo 2 vengono dettate particolari norme al fine di prevenire e reprimere le eventuali violazioni del divieto.

Con l'articolo 3 viene prevista la possibilità, per i locali di pubblico spettacolo che risultino attrezzati di idonei impianti di condizionamento d'aria i quali assicurino nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo, di ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1.

Con gli articoli 4, 5 e 6 vengono fissati i compiti della commissione permanente di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in ordine agli impianti di condizionamento d'aria e sono poste a carico del gestore del locale le spese relative ai controlli. Sono,

inoltre, contemplate le sanzioni amministrative per i casi di inefficienza degli impianti di condizionamento.

Con gli articoli 7, 8 e 9 vengono comminate ai trasgressori del divieto di fumare provvedimenti sanzionatori di carattere pecuniario.

Si è preferito il sistema dell'agile e pronta applicazione di sanzioni pecuniarie sia per evitare le lungaggini e le complicazioni di un procedimento penale sia per aderire alla tendenza legislativa di avvalersi, in larga misura, degli istituti della conciliazione amministrativa. Vengono, inoltre, previste misure punitive per i gestori di locali pubblici che incorrano in violazione degli obblighi loro imposti.

Con l'articolo 10 si prevede la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni.

Con l'articolo 11 si dettano norme sulla esecuzione forzata e con l'articolo 12 viene stabilito che l'ammontare delle pene pecuniarie è devoluto al Ministero della sanità che destinerà le somme a finalità altamente sociali (prevenzione, accertamento e cura dei tumori).

Con l'articolo 13, infine, si prevede che l'entrata in vigore della legge avviene dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È vietato fumare sugli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti ordinari dei treni delle Ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, che non siano a tale uso destinati, nonchè nei locali chiusi di pubblico spettacolo, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 3 della presente legge.

Sui treni il divieto può essere esteso dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai compartimenti per fumatori quando, per insufficienza di posti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo. È, inoltre, vietato fumare nei compartimenti a cuccette e durante il servizio di notte. In quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori.

**Art. 2.**

Nei compartimenti non riservati ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le Ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per i trasporti pubblici.

I conduttori dei locali adibiti a pubblico spettacolo curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della

sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

#### Art. 3.

Il conduttore di un locale destinato a pubblico spettacolo può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge, ove installi un impianto di condizionamento d'aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo.

A tal fine il conduttore deve presentare al prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il Ministro della sanità può emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria nei locali di pubblico spettacolo in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento.

#### Art. 4.

La commissione permanente di vigilanza, di cui al precedente articolo, vigila sulla corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria.

Per l'esercizio dei controlli di sua competenza la commissione di vigilanza può delegare per i sopralluoghi l'ufficiale sanitario

del comune nel quale trovasi il locale da visitare.

#### Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di persistente violazione di cui alle ipotesi contemplate nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il prefetto può revocare, su proposta del medico provinciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma.

#### Art. 6.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza.

## Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

I conduttori dei locali adibiti a pubblico spettacolo che non ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 2, terzo comma, della presente legge, sono soggetti al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*), della presente legge.

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

## Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei confronti della quale sia stata omessa la notificazione, di cui al secondo comma, nel termine prescritto.

## Art. 9.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del precedente articolo 8, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

## Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni



dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'amministrazione della sanità, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12.

I proventi delle sanzioni vengono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e riassegnati, con decreti del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'erogazione dei contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia, previsti al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il centotantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.